

ACCORDO QUADRO, PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, PER LA DIREZIONE LAVORI, CSE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E VERIFICA EX ART 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVI AGLI INTERVENTI ANTISISMICI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLE NTC (D.M. 17/01/2018) (GARA 16 - 2022) -- Lotto 11 – CIG 9113552506

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Dirigente Responsabile della Direzione Appalti, dott.ssa Patrizia GAMERRO, giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. Remo Maria MORONE, repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, registrato presso l'Agencia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino – D.P. I° il 1^ febbraio 2022 al n. 4716 serie 1T, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale di S.C.R. Piemonte S.p.A. medesima (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

INM AND PARTNER S.R.L., con sede legale in San Donà del Piave (VE), piazzetta Trevisan n. 2, int. 4, capitale sociale Euro 10.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 04499560276, P. IVA 04499560276, domiciliata ai fini del presente atto in San Donà del Piave (VE), piazzetta Trevisan n. 2, int. 4, in persona del legale rappresentante Mauro NICOLETTI,

nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo oltre alla stesse mandanti: - **STUDIO D'AMBROSIO &**

ASSOCIATI S.R.L., con sede legale in Bari, via Giuseppe Fanelli n. 235,

capitale sociale Euro 10.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n.

08274330722, P. IVA 08274330722, domiciliata ai fini del presente atto ,

domiciliata ai fini del presente atto in Bari, via Giuseppe Fanelli n. 235; -

STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI, con sede legale in

Chioggia (VE), via Marco Polo n. 68/A, P. IVA 02360850271, domiciliata ai

fini del presente atto in Chioggia (VE), via Marco Polo n. 68/A; - **DOTT. ING.**

ROSSANA GALLIANO, con studio in Francavilla Fontana (BR), via

Cotogno n. 2, C.F. GLNRSN88L63D761C e P.IVA 02496880747, domiciliata

ai fini del presente atto in Francavilla Fontana (BR), via Cotogno n. 2; - **DOTT.**

ING. SIMONA PARISI, con studio in Apricena (FG), via Giuseppe Giusti n.

7, C.F. PRSSMN90T69H926G e P.IVA 04380840712, domiciliata ai fini del

presente atto in Apricena (FG), via Giuseppe Giusti n. 7; - **DOTT. ARCH.**

CHIARA PARRINO, con studio in Palermo (PA), via G. Bonanno n. 39, C.F.

PRRCHR91D50G273U e P.IVA 06854140826, domiciliata ai fini del presente

atto in Palermo (PA), via G. Bonanno n. 39; - **DOTT. ARCH. GIULIA**

PULIMENO, con studio in Bari, via A. De Viti De Marco n. 21, C.F.

PLMGLI89D50A662N e P.IVA 08412310727, domiciliata ai fini del presente

atto in Bari, via A. De Viti De Marco n. 21; - **DOTT. GEOL. GIORGIA**

TREVISAN, con studio in Conversano (BA), via San Francesco n. 12, C.F.

TRVGRG77A45A662Z e P.IVA 07282960728, domiciliata ai fini del presente

atto in Conversano (BA), via San Francesco n. 12, giusto mandato collettivo

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Paolo VALVO in

Conegliano Veneto (TV) repertorio n. 344.270, registrato all’Agenzia delle Entrate di Treviso in data 20 luglio 2022 al n. 24598 Serie 1T; nel seguito per brevità congiuntamente anche “Affidatario” o “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Determina del Direttore Appalti n. 50 del 17 marzo 2022, ha indetto una procedura telematica aperta mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di progettazione a vari livelli, di Direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di assistenza al collaudo e di verifica ex art. 26 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., inerenti agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte (gara 16-2022)”, per un importo presunto massimo complessivo dell’appalto pari ad Euro **13.671.593,72**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 14 lotti, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

d) con il presente atto vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le

condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dei servizi, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi;

e) con Determina del Direttore Appalti n. 173 del 29 giugno 2022, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto 11, con l'attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, a favore del RTP INM AND PARTNER S.R.L. - STUDIO D'AMBROSIO & ASSOCIATI S.R.L. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI – DOTT. ING. ROSSANA GALIANO – DOTT. ING. SIMONA PARISI - DOTT. ARCH. CHIARA PARRINO – DOTT. ARCH. GIULIA PULIMENO – DOTT. GEOL. GIORGIA TREVISAN, che ha presentato un ribasso percentuale del 33,88% per un importo di aggiudicazione pari ad Euro € 333.934,91, oltre oneri di legge, e per massimo contrattuale spendibile pari a Euro 505.043,73, oltre oneri di legge;

f) l'Affidatario aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva, riferita al lotto 11, per un importo di: Euro 50.504,37, polizza n. 11000110032192, rilasciata da BENE Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

g) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende e/o per SCR Piemonte S.p.A. nei confronti dell'Affidatario, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi che verranno esperiti da ciascuna

Azienda in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo

Quadro e relativi Allegati.

h) l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Prestazionale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

i) S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha eseguito i necessari controlli in relazione all’Affidatario ed, in particolare, le verifiche antimafia.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Prestazionale ed allegati, Schema di Contratto Attuativo, Cauzione definitiva, coperture assicurative e Linee guida per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti adottate con Disposizione del Consigliere Delegato n. 16 del 22/01/2019 che si

intendono integrate con le modifiche introdotte con la Legge n. 55 del 2019, con la Legge n. 108 del 2021 e con le indicazioni contenute nella *lex specialis* di gara..

3. Nell'ambito della presente Accordo Quadro si intende per:

a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da S.C.R. – Piemonte S.p.A., anche per conto delle Aziende, da una parte, e dall’Affidatario, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti attuativi da stipulare nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Affidatario o Appaltatore**: professionista o raggruppamento temporaneo o consorzio di professionisti risultato aggiudicatario del lotto 11 della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

c) **Codice** indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

d) **Regolamento** indica il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte ancora in vigore;

e) **Contratto Attuativo**: il contratto stipulato da ciascuna Azienda con

l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, indica le Condizioni Particolari

di Contratto per ogni singolo intervento;

f) **Richiesta d'Ordine:** il documento riepilogativo dei dati e attività previste con cui il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalle Aziende, cui è demandata la titolarità del procedimento, individua, per ogni Contratto Attuativo, le prestazioni da eseguire, la relativa tempistica e il corrispettivo economico;

g) **Azienda o Amministrazione Contraente:** Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale del Piemonte per le quali S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha provveduto a svolgere la fase di Accordo Quadro della procedura in premessa e che, pertanto, provvederanno alla stipula, per quanto di rispettiva competenza, del singolo contratto attuativo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;

b) gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

c) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*

d) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

5. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Affidatario possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali

o compensi.

6. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di SCR Piemonte S.p.A. e/o le Aziende, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione degli stessi aventi ad oggetto i servizi di progettazione a vari livelli, di Direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di assistenza al collaudo e di verifica ex art. 26 del Codice, inerenti agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte, nella misura in cui le Aziende aderenti ne ravvisino la necessità e senza alcun impegno per le stesse.

2. Le Aziende potranno utilizzare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei Contratti Attuativi, nei quali verranno precisati: l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.

3. L'Affidatario si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti dalle Aziende, progressivamente o contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dall'Accordo medesimo senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro restando

impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

4. I singoli Contratti Attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Prestazionale.

5. L’Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

6. L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti elaborati, dalla documentazione di gara, dal presente Accordo, alle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative del servizio offerte in sede di Accordo Quadro, nonché dai Contratti Attuativi dei singoli servizi e secondo le disposizioni normative vigenti.

7. Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro per il Lotto 11, Contratti attuativi è pari a Euro 333.934,91, oltre oneri di legge, e per massimo contrattuale spendibile pari a Euro 505.043,73, oltre oneri di legge;

8. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro, SCR Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 3 – DURATA

1. L'Accordo Quadro avrà durata pari a **48 (quarantotto) mesi**, a decorrere dall'avvio delle prestazioni in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazioni, come convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - avvenuto in data 30/06/2022 - durante i quali potranno essere stipulati i Contratti Attuativi.

2. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati Contratti Attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti attuativi sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

3. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli Contratti attuativi.

4. S.C.R. Piemonte., in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Affidatario, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Prestazionale che si intende integralmente qui

riportato, a:

a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale e nei Contratti attuativi;

b) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le citate prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti attuativi, e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di SCR Piemonte S.p.A e/o Aziende, assumendosene ogni relativa alea;

c) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale;

d) comunicare a S.C.R. – Piemonte S.p.A - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa

a:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese

fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

- eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a SCR Piemonte S.p.A. ed a ciascuna Azienda di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;

f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi;

g) rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o

di qualsivoglia altra natura, e ad assumersi ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, manlevando e garantendo SCR Piemonte S.p.A. da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

h) eseguire le prestazioni, nel rispetto dei “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”, adottati con D.M. 11 ottobre 2017 - pubblicato sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017 - e s.m.i., atti alla valorizzazione della qualità ambientale, elaborati nell'ambito del “*Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)*”;

i) assicurare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.47 del D.L. 31.05.2021, n.77, convertito in Legge n.108 del 29/07/2021, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. L'Affidatario dovrà produrre, su richiesta di SCR Piemonte S.p.A., apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

j) consegnare a SCR Piemonte S.p.A., ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come ratificato

con Legge 108 del 29/07/2021, **entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro**, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50*)

k) consegnare a SCR Piemonte S.p.A., **entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro**, la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara d'appalto indetta i servizi di cui al presente Accordo Quadro. La documentazione di cui sopra deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione rappresentanze sindacali aziendali (*per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti*);

l) denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità,

ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione

o nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un suo

rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla

Prefettura e ad SCR Piemonte SPA la formalizzazione di tale denuncia.

La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma

determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 11.

m) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione

del presente Accordo Quadro - si assume espressamente tutti gli

obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione

delle attività e dei servizi oggetto degli Contratti attuativi basati sul presente

Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per

l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi

quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto alla esecuzione contrattuale

ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI

ATTUATIVI

1. L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente senza un nuovo confronto competitivo.

2. I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati

utilizzando lo schema di Contratto Attuativo e avranno efficacia dal momento

in cui lo stesso verrà sottoscritto. Il singolo contratto attuativo dovrà essere

stipulato entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla Richiesta d'Ordine

formulata dal Rup delle Aziende per iscritto.

3. Al fine di avviare il singolo Contratto Attuativo derivante dal presente Accordo Quadro, ciascuna Azienda procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- Definizione dell'Oggetto del Contratto Attuativo, con redazione della documentazione tecnica propedeutica all'affidamento del servizio;

- Invio a mezzo PEC all'Affidatario della Richiesta d'Ordine, che dovrà contenere la descrizione dei servizi che l'Affidatario dovrà erogare nel rispetto dell'importo massimo contrattuale del Contratto Attuativo. La Richiesta d'Ordine dovrà altresì contenere almeno i seguenti elementi:

- condizioni dei servizi richiesti, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Prestazionali;

- indicazione della durata del singolo Contratto Attuativo e indicazione del cronoprogramma delle attività;

- indicazione dell'importo contrattuale;

- indicazione del CIG derivato e del CUP del relativo intervento;

- indicazione del termine di 5 giorni naturali e consecutivi per la stipula del contratto attuativo.

4. La Richiesta d'Ordine prevede come allegati la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico, nonché lo Schema di Contratto Attuativo che sarà sottoscritto con l'Appaltatore.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo quadro.

2. Il Corrispettivo di aggiudicazione è pari ad Euro 333.934,91 e il complessivo massimo spendibile dell'Appalto è pari a Euro 505.043,73, oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il Corrispettivo è determinato a "corpo" e sarà concordato per ogni singolo intervento dal responsabile unico del procedimento dell'Azienda con le modalità stabilite nel Capitolato Prestazionale.

4. Il Corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

5. In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. 1) 2), del D.Lgs. 50/2016, SCR Piemonte S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, stipula il presente Accordo Quadro a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai fini dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza il presente atto mediante l'attivazione di Contratti attuativi e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'Affidatario.

6. Le modalità di pagamento del corrispettivo del Contratto Attuativo sono definite nel Contratto medesimo.

7. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, verrà

corrisposto sulla base delle singole fatture relative ai singoli interventi, secondo le modalità e le condizioni di previste nei singoli Contratti Attuativi, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 9 del Capitolato Prestazionale.

8. Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo del servizio oggetto della Contratto attuativo; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Azienda in forma elettronica, con i riferimenti indicati nel Contratto attuativo. La fattura dovrà contenere, in allegato, anche una comunicazione, che faccia riferimento al presente Accordo Quadro, alla Richiesta di Ordine e al Contratto Attuativo cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

10. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, in **60 (sessanta) giorni data ricezione fattura.**

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 L'Affidatario, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

11. I singoli Professionisti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti

delle Amministrazioni Contraenti dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. I Professionisti componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all’attività svolta dai soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

12. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso SCR Piemonte S.p.A. e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere all’Affidatario la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.

7. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla

singola Amministrazione Contraente. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dall'Affidatario e consegnati alle Aziende Sanitarie Locali da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A..

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Accordo Quadro potrà essere risolto da SCR Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Affidatario, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, SCR Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. L'Affidatario si impegna a comunicare a SCR Piemonte S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

5. Laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo dei servizi ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- il CIG della procedura,
- il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo;

• nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il

CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo

Ordinativo.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il

mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori

preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno

solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la

risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti

attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative

previste dalla normativa vigente

ART. 8 – PENALI

1. Le penali relative alle prestazioni sono definite all'interno dei singoli

“Contratti Attuativi”. La penale verrà notificata all’Affidatario, previa

contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento

dell’Amministrazione contraente e contabilizzata in detrazione in occasione del

primo pagamento utile.

2. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci per cento)

dell'importo del singolo Contratto Attuativo, l’Amministrazione contraente

potrà risolvere, ai sensi dell’art 1456 cc, il Contratto, salva ed impregiudicata

l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. in caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui

al precedente art. 4, comma 1, lett. i), j) e k) SCR Piemonte S.p.A. potrà

applicare una sanzione giornaliera pari al 0,8 per mille fino al 10% dell’importo

dell’Accordo Quadro, rivalendosi sulla cauzione.

4. L'inadempimento dell'obbligazione di cui al precedente art. 4 comma 1, lett.

j) comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamenti afferenti agli investimenti pubblici finanziati con il PNRR e PNC.

5. In caso di reiterati inadempimenti dell'Affidatario, segnalati dalle Amministrazioni contraenti, SCR Piemonte S.p.A. potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore dell'Accordo Quadro, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

6. SCR Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati all'Affidatario per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A. secondo le modalità indicate ai successivi commi.

2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso

l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno all'Affidatario le penali di cui all'art. 8 del presente Accordo e del relativo articolo del Contratto attuativo sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC all'Affidatario la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente e/o SCR Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dei medesimi soggetti, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Affidatario le penali stabilite nel presente accordo Quadro e/o nei Contratti Attuativi a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'affidatario penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle

singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, SCR Piemonte S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. L’Affidatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944 c.c., nascenti dall’Accordo Quadro e dall’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l’applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall’attivazione dell’Accordo Quadro, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla stipulazione dei Contratti Attuativi.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Attuativi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso l’Affidatario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Affidatario all’istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula della Convenzione, l'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Affidatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, l'Affidatario dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di primaria Compagnia stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni a terzi a qualsiasi titolo nel luogo dove viene erogata la prestazione, con massimale unico non inferiore, all'importo dell'intervento di ciascun lotto di gara, per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data della convenzione per tutta la durata della stessa ed eventuale proroga e dei Contratti attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza

dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

5. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico dell'Amministrazione Contraente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto Attuativo si risolveranno di diritto ai sensi del successivo Articolo 11.

7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel presente atto e nel Capitolato Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per

la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la stipula del medesimo Accordo Quadro e per la stipula del competente Contratto Attuativo;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo;

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l'Accordo Quadro è

risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Affidatario.

4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i contratto/i attuativo/i, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati all'Affidatario per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che

avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

8. Nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

9. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, S.C.R. - Piemonte S.p.A si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

10. S.C.R. - Piemonte S.p.A e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all' all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di proprio interesse, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- reiterati inadempimenti dell'Appaltatore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto attuativo.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera PEC.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod.

civ.

6. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dall'Accordo Quadro ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, non potranno essere attivati nuovi Contratti attuativi e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti Attuativi licitativi già emessi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione della seguente prestazione, consentita ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, nei limiti stabiliti da *lex specialis* di gara: *acustica*.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. I subappalti delle prestazioni ammesse ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono autorizzati SCR Piemonte S.p.A.. L'affidatario si impegna a depositare presso SCR medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di SCR Piemonte S.p.A e/o delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. Si richiama integralmente quanto contenuto sul tema nelle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti adottate con Disposizione del Consigliere Delegato n. 16 del 22/01/2019 che si intendono integrate con le modifiche introdotte con la Legge n. 55 del 2019, con Legge n. 108 del 2021 e con le indicazioni contenute nella *lex specialis* di gara.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo e l’Accordo Quadro.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 14 – RESPONSABILE DELL’ACCORDO QUADRO.

1. Per le prestazioni di progettazione il dott. ing. Mauro NICOLETTI, Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato dall’Affidatario per l’esecuzione del presente atto, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto

l’Affidatario

2. Per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento per la fase di esecuzione il dott. ing. Mauro NICOLETTI, Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato dall’Affidatario per l’esecuzione del presente atto, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Affidatario

3. dati di contatto dell’Affidatario sono: numero telefonico 0421/1898032 indirizzo e-mail/pec inmandpartner@pec.it.

ART. 15 – VERIFICA DEL SERVIZIO

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto Attuativo relativo i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Prestazionale.

2. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a SCR Piemonte S.p.A. e all’Affidatario le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Contratti Attuativi.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, o il D.E.C. se nominato, dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui al presente Accordo

Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’Affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda, per l’elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con

particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

4. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Contratti attuativi per la gestione dell'Accordo medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed all'Affidatario Aggiudicatario.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro,

acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo l'Affidatario acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione della Richiesta d'Ordine.

7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpdp@scr.piemonte.it

10. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed l'Affidatario garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso

sono ad esclusivo carico dell’Affidatario.

ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. I servizi oggetto d’appalto sono regolati dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Prestazionale.

2. I presenti servizi sono altresì regolati dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell’Accordo Quadro relativa ai singoli contratti attuativi è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

L’Affidatario dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all’obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

L’inosservanza da parte dell’Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ

1. Per il soggetto Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dall'art. 24, comma 7 del Codice e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

2. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Accordo non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi all'esecuzione delle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

3. All'appalto di esecuzione non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati all'OE ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. I divieti si estendono anche ai suoi dipendenti, collaboratori e loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Al riguardo il soggetto Affidatario non deve avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, con i progettisti o con l'esecutore dei lavori.

4. Il soggetto Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio:

* S.C.R. - Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Corso Marconi n. 10 – PEC appalti@cert.scr.piemonte.it;

* l'Affidatario presso la propria sede, in San Donà del Piave (VE), piazzetta Trevisan n. 2, int. 4 - PEC inmandpartner@pec.it;

ART. 24 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro e/o dei Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'AFFIDATARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

L'Affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19; 20 e 21

L'AFFIDATARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.